



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle Politiche Europee Internazionali e dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3
 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di Bonifica Ente di Diritto Pubblico

Sede legale: Via della Migliarina n. 64
 55049 - Viareggio (LU)
 Tel 0584/43991- Fax 0584/426357
info@cbtoscananord.it
protocollo@pec.cbtoscananord.it

Sede di Capannori: Via Scatena n. 4
 S. Margherita 55012 – Capannori (LU)
 Tel 0583/98241- Fax 0583/982429

INTERVENTI IMPIANTI IRRIGUI AREA LUNIGIANA IMPIANTO 1 FIVIZZANO
PER ADEGUAMENTI MIGLIORATIVI E NORMATIVI

PROGETTO ESECUTIVO

CONCESSIONE IRRIGUA

ELABORATO N.

18

PROGETTISTI:

ING. NICOLA CONTI
 ING. STEFANO BARONTI
 GEOM. GIUSEPPE BRACCELLI

COLLABORATORI:

GEOM. LUCA PICCIOLI
 GEOM. SIMONE VERZANINI
 GEOM. GIOVANNI LEONCINI

E con la Consulenza di:
 Dott. Geologo Cristian Pieroni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DOTT. AGRON. PAMELA GIANI

REV. N. 0

Data: Agosto 2021

no 1119



REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD



Responsabile di settore: BARTOLETTI ENRICO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6359 del 28-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1119 - Data adozione: 31/01/2019

Oggetto: "Consorzio 1 Toscana Nord" - rinnovo concessione, ai sensi del T.U. 1775/33 e del R.D. 523/1904, di utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Torrente Rosaro, in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano ad uso agricolo e uso delle aree demaniali (prat. n. DC 404/69-14)



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2019

Firma valida

Firmato digitalmente da **BARTOLETTI ENRICO**
Data: 31/01/2019 11:38:09 CET
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2019AD001477

IL DIRIGENTE

Visti:

- il T.U. n. 1775 del 11/12/1933;
- il R.D. n. 523/1904;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- l'art. 9 del D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- la L.R. n. 22/2015 e il DGRT n. 122 del 23/02/2016;

Visti:

- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- la L.R. n. 22/2015;
- il/i regolamento/i emanato/i dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la L.R. 11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la L.R. 68/2016 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015 e 81/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Visti:

- la Legge Regionale Toscana n. 79 del 27/12/2012;
- la deliberazione dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana n. 46 del 18/08/2016 e successiva n. 3 del 03/01/2018 avente per oggetto "approvazione elenco beni immobili da trasferire al Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord per effetto della convenzione di cui alla delibera 11/2016 – esercizio delle funzioni di bonifica da parte del Consorzio";

Vista l'istanza della Comunità Montana della Lunigiana prot. n. 13922 del 20/05/2000, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano, ad uso agricolo;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 2757 del 22/05/1973 di approvazione del disciplinare di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano n. 805/05/1973, la cui scadenza era il 21/05/2003;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che il Consorzio 1 Toscana Nord, ha provveduto ad effettuare tutti i versamenti relativi al canone e all'imposta per la derivazione di acqua (T.U. 1775/33) e al canone per l'uso di aree demaniali (R.D. 523/1904), fino al 31/12/2018; gli importi dei versamenti da effettuare per l'anno 2019, saranno successivamente comunicati dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione ai sensi del T.u. 1775/33 (derivazione acqua) e del R.D. 523/1904 (accupazione area demaniale), come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, conservata agli atti della prat. n. DC 404/69-14;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a "Consorzio 1 Toscana Nord", con sede a Viareggio via della Migliarina n. 64 – C.F.: 02350460461, ai sensi del T.U. 1775/33 e del R.D. 523/1904, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Torrente Rosaro, in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano, ad uso agricolo e l'uso delle aree demaniali interessate, rinnovando la concessione già assentita con la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 2757 del 22/05/1973, stabilendo la durata in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data 22/05/2003; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: - la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 92,00 l/s – il prelievo è assentito per 24 ore al giorno per 150 giorni dal 20/04 al 16/09 di ogni anno, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 37,80 l/s cui corrisponde un volume di circa 1.192.320 mc/anno (prat. n. DC 404/69-14);

Preso atto che il legale rappresentate del Consorzio 1 Toscana Nord, ha sottoscritto presso gli uffici del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa in data 30/01/2019 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di rettificare l'art. 16 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 al punto 1. così come segue, confermando tutto il restante contenuto:

1. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) a decorrere dal 22/05/2003 (giorno immediatamente successivo alla scadenza dlela precedente concessione);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Bartoletti, dirigente del Genio Civile Toscana Nord e che non sussiste, nei suoi confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a "Consorzio 1 Toscana Nord", con sede a Viareggio via della Migliarina n. 64 – C.F.: 02350460461, ai sensi del T.U. 1775/33 e del R.D. 523/1904, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Torrente Rosaro, in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano, ad uso agricolo e l'uso delle aree demaniali interessate, rinnovando la concessione già assentita con la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 2757 del 22/05/1973, stabilendo la durata in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data 22/05/2003; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: - la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 92,00



l/s – il prelievo è assentito per 24 ore al giorno per 150 giorni dal 20/04 al 16/09 di ogni anno, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 37,80 l/s cui corrisponde un volume di circa 1.192.320 mc/anno (prat. n. DC 404/69-14);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio 1 Toscana Nord presso gli uffici del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa in data 30/01/2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di rettificare l'art. 16 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 al punto 1. così come segue, confermando tutto il restante contenuto:
1. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) a decorrere dal 22/05/2003 (giorno immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione);
4. di dare atto che il Consorzio 1 Toscana Nord, ha provveduto ad effettuare tutti i versamenti relativi al canone e all'imposta per la derivazione di acqua (T.U. 1775/33) e al canone per l'uso di aree demaniali (R.D. 523/1904), fino al 31/12/2018; gli importi dei versamenti da effettuare per l'anno 2019, saranno successivamente comunicati dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Mulazzo;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare, altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente decreto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



Allegati n. 1

A disciplinare di concessione

4b890413a184597a81377b263a7100749efbbeec59e66679b4691367bf88dcce



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO REGISTRATO IL 14 FEB. 2019
NELLA SERIE 3 ALN 243
SUL QUALE SONO STATI ESATTI
EURO 9.178,80 (Novemila centosettanta e 80/100)

L'addetto al servizio (*)
Crescenzo PASILE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CERTIFICAZIONE

Firma valida

Firmato digitalmente da BIANCHI CRISTINA

Data: 31/01/2019 12:23:15 CET

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE " GENIO CIVILE TOSCANA NORD"

Pratica n°. DC 404/69-14

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ubicata in località "Arlia" nel Comune di Fivizzano, per uso agricolo da :

Consorzio 1 Toscana Nord con sede legale in Via della Migliarina n.64 Viareggio (LU), partita I.V.A n° 02350460461, nella persona del Sig. Ismaele Ridolfi in qualità di legale rappresentante, nato a Capannori (LU) il 30/01/1953, C.F RDL-SML53A30B648S, e domiciliato presso la sede legale del Consorzio ai fini del presente atto.

ART. 1 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

1. L'impianto è costituito da due opere di presa costituite da due griglie a caditoia (di dimensione 2,5*1,6*0,7m), posizionate sul T. Rosaro nel Comune di Fivizzano (MS) a valle dello scarico della centrale Enel -"Arlia", che mediante una condotta di diametro 500 mm convogliano l'acqua ad un piccolo invaso artificiale (altezza della traversa 4,00m e volume 800 mc circa), collocato sul torrente La Fola a quota 358 m s.l.m. Da qui parte la condotta di distribuzione, che si sviluppa per circa 40 km con un diametro variabile da 400 mm a 50 mm, per servire il comprensorio di Soliera, Pratolungo, Montecorto e Bigliolo.

La concessione è stata rilasciata al Consorzio di Bonifica Montana della Lunigiana e della Zona Marittima dalle Alpi Apuane con Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 2757 del 22/05/1973 che ha approvato il Disciplinare n° 805/05/1973 con



scadenza 21/05/2003.

2. Gli elaborati tecnici, a firma dell'Ing. Stefano Nadotti conservati agli atti della Amministrazione, sono da considerarsi parte integrante del presente disciplinare seppur non materialmente allegato.

Art. 2 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA PRELEVARE

1. Sulla base del piano di sfruttamento agli atti dell'Ufficio, si indicano di seguito i limiti quantitativi e temporali cui è vincolato il prelievo di acque pubbliche.

2. La portata di acqua massima in concessione è fissata in misura non superiore a **92,00 (novantadue/00) litri al secondo.**

3. Il prelievo è assentito per **24 ore al giorno** per il periodo di **giorni 150**, dal 20/04 al 16/09 di ogni anno.

4. La portata media di acqua concessione su cui calcolare il canone è pari a **37,80 (trentasette/80) litri al secondo** cui corrisponde un volume di circa **1.192.320 mc/anno.**

5. L'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad **uso agricolo.**

6. Le portate ed i volumi come sopra definiti rappresentano l'effettivo fabbisogno idrico lordo, quantificato ai sensi delle norme.

7. Detti quantitativi potranno essere ridotti qualora:

a) ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrico si renda necessaria la complessiva revisione delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico;

b) le verifiche periodiche effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari regionali attestino un consumo di gran lunga inferiore ai fabbisogni dichiarati;

c) in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento impongano la revisione in riduzione dei quantitativi assentiti.

Le riduzioni potranno essere permanenti oppure di durata limitata, nei casi di



dichiarazione di stato di emergenza idrica ed idropotabile.

8. Le eventuali riduzioni non daranno luogo ad alcun diritto di indennizzo per il concessionario, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI

1. Manutenzione delle opere di captazione e di misurazione del prelievo

1.1 Il Concessionario è obbligato a mantenere in regolare stato di esercizio (sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria) tutte le opere utili all'intercettazione e regolazione della portata nonché ad installare idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e (ove previsto) restituiti, e ad ottemperare agli obblighi di manutenzione e controllo e sostituzione previsti dalle disposizioni regolamentari regionali ovvero delle prescrizioni della pianificazione di bacino, ove più restrittive. In particolare il concessionario dovrà, in caso di guasti oppure interventi manutentivi sul misuratore, comunicare tempestivamente all'Ufficio, anche per le vie brevi, l'interruzione della rilevazione delle misure, nonché a sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

1.2. Le caratteristiche dei dispositivi per la misura e la registrazione delle portate e dei volumi derivati, e restituiti, aventi caratteristiche secondo il progetto presentato in sede di istruttoria.

1.3. Dovranno comunque essere conformi a quanto indicato nell'Allegato A al Regolamento **51/R- 2015 e s.m.e.i.**: *"Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni"*.



1.4. Lo strumento di misura è installato contestualmente all'esecuzione dei lavori delle opere di derivazione

1.5. Il prelievo è attivabile solo a seguito dell'installazione e regolare funzionamento dello strumento di misura.

1.6. La strumentazione di misura dovrà essere opportunamente sigillata e posizionata in modo da essere facilmente accessibile alle autorità di controllo.

2. Compatibilità con la pianificazione di bacino e di settore

2.1. In caso di prelievo di acque soggette a vincoli costituiti in attuazione della pianificazione di Bacino e di settore, a tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano ed in pendenza della realizzazione delle opere programmate per tale destinazione, la concessione è rilasciata con durata limitata e fino all'attivazione, anche parziale, delle utilizzazioni in ragione del quale il vincolo è stato posto.

2.2. Qualora il Concessionario sottragga le portate vincolate o comunque interferisca con le utenze ad uso potabile, sarà tenuto alla cessazione o riduzione della propria utenza, senza alcun diritto ad indennizzo.

3 Cartello identificativo

3.1. A cura del Concessionario dovrà essere collocato presso l'opera di presa il cartello identificativo della concessione contenente gli estremi della stessa.

4. Responsabilità verso terzi e ulteriori obblighi ed oneri da osservare

4.1. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno eventualmente derivante a persone e/o cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione, anche in relazione ai rapporti fra il Concessionario ed il proprietario dei terreni ove insistono le opere di captazione laddove questi soggetti non coincidano.

4.2. Il concessionario è altresì tenuto all'esecuzione e manutenzione di tutte le opere che in qualunque tempo, si rendessero necessarie, in dipendenza della concessione,

per :

- a) l'attraversamento di strade, canali, scoli e simili;
- b) la difesa delle proprietà, anche di terzi;
- c) la salvaguardia e tutela delle risorse idriche ed il buon regime del corpo idrico (fiume/torrente/ lago/canale ecc....);

4.3. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della amministrazione concedente, circostanze sopravvenute rendono necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

4.4. L'Amministrazione concedente si riserva inoltre la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4.5. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle già indicate nel presente disciplinare.

4.6. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli





opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (es: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata.

Art. 4 - ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. VALUTAZIONE EX ANTE

Il valore ambientale del corpo idrico del T. Rosaro (IT09CI_I018MA657FI) risulta in stato ecologico 2, cioè BUONO (V2).

La derivazione ricade nel caso "Disposizione per procedure di rinnovo di cui al punto 4.2 lett. a) dell'Allegato A della Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 per il quale se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico "buono", si attribuisce il rischio ambientale BASSO, in quanto è presumibile che la derivazione non comporti aggravamento dei rischi per la qualità del corpo idrico.

[Handwritten signature]



2. Manuale di uso e manutenzione, nel quale sono riportate le operazioni, le modalità di accesso all'alveo, i quantitativi massimi di materiale oggetto di eventuale movimentazione e le durate, nonché le prescrizioni e condizioni particolari cui le medesime operazioni sono sottoposte.

3. Si dovrà inoltre dare osservanza a quanto segue:

a) dovrà essere garantita la costante ed accurata pulizia delle sponde e dell'alveo nel tratto interessato dai lavori per la realizzazione della scala di risalita dei pesci. Inoltre al termine dei lavori dovranno essere rimossi tutti i rifiuti del cantiere ed il materiale di risulta.

b) qualsiasi tipo di modifica o lavorazione straordinaria da effettuare sulle opere in oggetto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Toscana.

4. Entro il 30/06/2019 dovranno essere formalizzate mediante apposita Convenzione con l'Unione di Comuni Montana della Lunigiana, le modalità di derivazione da par-





te di quest'ultima per l'esercizio della servitù della derivazione, ad uso del mulino utilizzato a scopo didattico, così come stabilito nella Deliberazione dell'Unione di Comuni Montana della Lunigiana n.3 del 03/01/2018.

5. Entro il 30/06/2019 dovrà essere perfezionata la Denuncia di Esistenza n. 1 presentata ai sensi della LR 64/2009 dall'allora competente Unione di Comuni Montana della Lunigiana con prot. 26745 del 20/09/2010, di cui all'art. 16 del Regolamento regionale n. 18/R del 25/02/2010 così come modificato con il DPGR n. 76/R del 20/12/2017;

6. Entro il 30/06/2019 dovrà essere presentato per l'approvazione il Piano di Gestione redatto secondo il "*Disciplinare tecnico amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi*" approvato con Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 14 del 07/01/2019.

7. E' fatto inoltre obbligo al concessionario di attenersi alle disposizioni contenute nell'art.14 della L.R.T. n. 7 del 03/1/2005 sulla gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

8. Tutte le opere inerenti la concessione dovranno essere eseguite con gli accorgimenti necessari affinché non provochino danni ai terzi, alle persone ed alla proprietà pubblica o privata, ponendo in essere tutte le misure utili allo scopo .

9. Il concessionario dovrà permettere al personale dei competenti uffici il libero accesso agli impianti relativi alla concessione in quanto, è facoltà dell'autorità concedente, accedere in qualsiasi momento, alle opere di presa per vigilare sull'osservanza delle norme del presente atto, nonché procedere a sistematiche misurazioni di portata ed esercitare il controllo degli impianti di derivazione, in conformità a quanto stabilito dall'art.17 del Regolamento n° 1285 del 14 agosto 1920.

10. Il concessionario è obbligato, sempre e comunque, ad accettare sospensioni tem-





poranee o riduzioni della portata derivata nel periodo compreso tra il 20/04 ed il 16/09 di ogni anno, estremi inclusi, previa semplice ed insindacabile comunicazione dell'autorità concedente, per esigenze connesse sia con la pubblica sicurezza ed incolumità, con l'ordine pubblico, l'igiene, la sanità, l'inquinamento e la tutela della fauna ittica o per consentire, nel periodo stagionale di particolare magra, il mantenimento della migliore qualità dei deflussi naturali evitandone quindi l'eccessivo impoverimento, oltreché permettere l'uso delle acque a favore dell'agricoltura, acquisendo il diritto alla proporzionale riduzione del canone .

11. Il concessionario dovrà eseguire e mantenere a suo carico tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa del suolo in genere e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della derivazione concessa, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se esso sarà accertato in seguito a causa di cambiamenti dello stato "quod ante".

12. E' obbligo al concessionario di mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere e i manufatti inerenti la derivazione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, adottando gli accorgimenti necessari, affinché sia assicurato il rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare, con tutte le prescrizioni imposte dagli Enti competenti e quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di acque pubbliche. Il concessionario dovrà quindi porre in essere tutte le misure necessarie allo scopo anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato dalla derivazione, rimanendo responsabile di qualsiasi danno possa avvenire a pregiudizio di persone o cose, alla proprietà e privata.

13. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia delle opere e dei beni demaniali inerenti la concessione da





qualunque manomissione, anche di terzi, tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che le caratterizzano.

14. E' fatto divieto al concessionario di apportare varianti e innovazioni alle opere oggetto di concessione, senza la specifica autorizzazione scritta da parte dell' autorità concedente in applicazione di quanto previsto dall'art 49 del T.U n° 1775/33.

Gli interventi migliorativi posti in essere dal concessionario, anche se autorizzati non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla data di scadenza della concessione. E' infatti facoltà dell'autorità concedente chiedere il ripristino dello stato dei luoghi originario nel caso siano stati fatti interventi migliorativi non espressamente autorizzati.

15. Il concessionario si impegna, anche in caso di revoca o rinuncia della concessione, ad eseguire lavori di ripristino dello stato originario dei luoghi che saranno ordinati e, in caso di variante, ad eseguire le variazioni indicate senza accampare diritti o pretese di sorta.

Art. 5 - MINIMO DEFLUSSO VITALE/CRITICITA' IDRICHE

1. Il Concessionario è tenuto sempre e comunque a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata minima di **113,30 l/s**.

2. L'Autorità concedente, nel caso di carenze idriche, per garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dai "Piani di Gestione dei distretti idrografici", per il controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico, per assicurare la priorità all'uso potabile e per tutti i casi di pubblico generale interesse, può, senza indennizzo alcuno, imporre limitazioni o cessazioni ai prelievi assentiti in ordine alla sopravvenuta incompatibilità dell'uso.

Art. 6 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le



vigenti disposizioni nazionali e regionali, di livello legislativo e regolamentare concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'edilizia e l'urbanistica, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica

Art. 7- TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. A pena di decadenza della concessione, il Concessionario dovrà presentare all'Ufficio, entro mesi 3 dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, il progetto esecutivo per la scala di risalita dei pesci da effettuare in corrispondenza della briglia situata sul Torrente Rosaro a quota 345 m s.l.m. indicata negli elaborati con "Opera 3", completo di computo metrico estimativo dei lavori per la realizzazione dell'impianto e per lo smantellamento del medesimo e per il ripristino dello stato dei luoghi. Lo stesso dovrà quindi, sulla base di quanto sopra riferito, provvedere a sue spese, alla costruzione nonché alla regolare manutenzione, da effettuarsi per tutta la durata della concessione, della scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di un corso d'acqua sufficiente alla monta medesima.

Art. 8 GARANZIE PER LA FASE DELL'ESECUZIONE

1. Ricevuta la comunicazione della approvazione del progetto esecutivo, il Concessionario, qualora l'importo dell'opera da realizzare in alveo superi il valore di Euro 10.000, pena la decadenza del provvedimento di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa, il cui beneficiario risulti l'Autorità concedente, redatta - indicativamente - sulla base dello schema-tipo 2.3 previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004, ed in particolare che preveda un massimale così ripartito:

- "partita 1 - opere" per un importo pari a quello del computo metrico estimativo dei lavori;

- "partita 2 - opere preesistenti" per un importo pari a quello del computo metrico estimativo dei lavori;

- "partita 3 - demolizione e sgombero" pari all'importo dello smantellamento dell'impianto;

- "responsabilità civile verso terzi" per un importo pari al 5% della "partita 1 - opere", con un minimo di 2.000.000,00 €.

2. La polizza dovrà risultare allegata alla comunicazione di inizio lavori, di cui all'articolo rubricato "termini e condizioni per inizio ed ultimazione dei lavori" al punto a); essa dovrà coprire l'intera durata dei lavori medesimi e sarà svincolata all'esito positivo delle verifiche di fine lavori.

Art. 9 - TERMINI E CONDIZIONI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Ricevuta la comunicazione della approvazione del progetto esecutivo, il Concessionario, pena la decadenza dalla concessione, dovrà:

a) iniziare i lavori entro mesi 6 dal ricevimento del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, dando comunicazione all'Autorità concedente, con preavviso di 15 giorni, della data stabilita per l'inizio dei lavori;

b) condurre a termine i lavori entro il tempo previsto dal cronoprogramma e trasmettere all'Autorità concedente la comunicazione di fine lavori entro 15 giorni.

2. Nel caso di proroga di uno dei termini sopra indicati, che potrà essere assentita dall'Autorità concedente, i successivi si intenderanno prorogati di altrettanto.

3. Resta precisato che l'obbligo di pagamento del canone decorre dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

4. Nel caso di proroga di uno dei termini sopra indicati, che potrà essere assentita dall'Autorità concedente a mezzo di corrispondenza, i successivi si intenderanno prorogati di altrettanto.

5. Resta precisato che l'obbligo di pagamento del canone decorre dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

Art. 10 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione di fine lavori, il Concessionario invierà all'Autorità concedente la relazione di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritta da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate nonché l'esecuzione a regola d'arte delle medesime. Sulla base di tale relazione, l'Autorità concedente, qualora non siano evidenziati elementi ostativi in relazione alla loro ubicazione, ai sistemi di misurazione della portata, alla destinazione d'uso della risorsa, procederà all'approvazione della relazione medesima, ferme restando le responsabilità del tecnico incaricato dal Concessionario in rapporto all'esecuzione a regola d'arte.

Art. 11 - VARIAZIONI DELLE OPERE

1. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, per intervenute disposizioni legislative ovvero a giudizio dell'Autorità concedente in relazione a circostanze sopravvenute, si rendessero necessarie nelle opere relative alla concessione.

Art. 12 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE ACQUE DI RESTITUZIONE

1. L'acqua derivata dalle opere di presa dovrà essere restituita al corso d'acqua con



le medesime caratteristiche chimico-fisiche possedute all'opera di presa prima della captazione.

2. La restituzione delle acque in alveo non configura la condizione di scarico idrico poiché le acque derivate sono utilizzate dal Concessionario senza immissione di alcun rifiuto liquido o solido. Essa non è pertanto soggetta a prescrizione al fine di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 13 - VIGILANZA

1. Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso ai luoghi per verifiche ed ispezioni che l'Autorità concedente intenderà effettuare, in qualunque tempo, sulla derivazione concessa.

Art. 14 - CANONE

1. L'importo del canone per uso delle acque, stabilito ai sensi della D.G.R.T n° 1068 del 01/10/2018, viene quantificato nella misura di Euro 592,00 (diconsi Euro cinquecentonovantadue/00). L'importo del canone per uso delle aree demaniali interessate, stabilito ai sensi della D.G.R.T n° 888 del 07/08/2017, viene quantificato nella misura di Euro 15.150,00 (diconsi Euro quindicimilacentocinquanta/00).

E' inoltre dovuto il pagamento di Euro 59,20 (diconsi Euro cinquantanove/20) a titolo di imposta regionale ai sensi della L.R.T n° 68/2016. Tale somma è pari al 10% dell'ammontare del canone dovuto.

2. Il Concessionario ha diritto a rinunciare alla concessione, senza oneri istruttori aggiuntivi, dandone comunicazione all'Ufficio entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. In tal caso il pagamento del canone dovuto è coperto dalla cauzione versata, salvo conguaglio.

3. Per gli anni successivi il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di



ACOSOL

AGENZIA DELLA ENTITÀ

Handwritten signature



riferimento anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia.

4. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 cod.civ., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

5. L'uso dell'area demaniale occupata dall'opera di presa è accordato per un periodo di anni 30 decorrenti dalla data di rilascio della concessione e dietro il pagamento di un canone annuo anticipato di Euro 15.150,00 da corrispondersi contestualmente ai canoni dovuti per l'uso delle acque. L'importo del canoni di concessione demaniale sarà rivalutato annualmente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 15 - PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della firma del presente disciplinare, il Concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- il pagamento della somma di €15.150,00 (diconsi Euro quindicimilacentocinquanta/00) a titolo di canone concessorio per occupazione di aree demaniali.

-il pagamento della somma di € 592,00 (diconsi Euro cinquecentonovantadue/00) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone concessorio acque e degli obblighi assunti con il presente atto. Ove nulla osti detta cauzione sarà restituita al termine della concessione.

-il pagamento della somma di € 15.150,00 (diconsi Euro quindicimilacentocinquanta/00) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone aree demaniali. Ove nulla osti detta cauzione sarà restituita al termine della concessione.

- il pagamento della somma di € 100,00 per le spese di istruttoria.




Si fa presente che, l'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico (somma pari al 50% del canone aree demaniali; art 2 legge 281/1970) è sospesa per l'anno 2017, 2018 e 2019.

Art. 16 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (venti) a decorrere dal 12/03/2016 (giorno successivo alla scadenza della precedente concessione).

2. Qualora al termine della concessione persista l'interesse al prelievo e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse (anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica) e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, il Concessionario potrà avanzare istanza di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza naturale del titolo. La concessione potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della amministrazione concedente fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa



Art. 17 - DECADENZA E RINUNCIA

1. Decadenza

1.1 La concessione è soggetta a decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia (art. 55 del R.D. 1775/1933 e art. 9 comma 1 del D.P.G.R 50/R/2015, DPGR 51/R/2015), nonché nei casi di mancato



rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

1.2 L'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza.

2. Rinuncia

2.1. La rinuncia alla concessione è comunicata all'Autorità concedente con le modalità previste dalle disposizioni statali e regionali in materia.

2.2. L'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data del ricevimento, da parte dell'Autorità concedente, della comunicazione di rinuncia.

Art. 18 - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE OPERE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Il Concessionario dovrà presentare, unitamente alla relazione di fine lavori, una fideiussione bancaria o assicurativa, il cui beneficiario risulti l'Autorità concedente, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi, per un massimale pari all'importo necessario stimato; la durata di tale garanzia dovrà risultare complessivamente pari a quella di concessione (prevista all'articolo rubricato "durata della concessione") maggiorata di un anno. Il massimale dovrà essere rivalutato, sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni.

Art. 19 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutti gli oneri e spese, compresa l'imposta di registro, derivanti dall'esercizio della presente concessione, sono a carico del Concessionario. Il presente Disciplinare, redatto per scrittura privata autenticata, sarà soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131: le relative spese saranno a carico del soggetto richiedente la



registrazione. Gli adempimenti relativi alla richiesta di registrazione saranno curati dall'Autorità Concedente.

3. Restano inoltre ogni caso a carico del Concessionario le spese inerenti l'imposta di bollo.



Art. 20 - DOMICILIO LEGALE


1. Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di Fivizzano.

2. Il presente disciplinare, composto da n°. 20 articoli scritti su n. 17 pagine di una facciata, redatto in triplo originale, viene letto e sottoscritto in segno di accettazione ed approvazione.


3. L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data del decreto di concessione, di cui costituisce atto presupposto e parte integrante.

Letto, approvato, e sottoscritto.



F.to in data 30/04/2019 il Concessionario 
Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt. 4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20.



F.to in data 30/04/2019 il Concessionario 



3 243 14/02/2019

9.178,80 **TZR19L000243000UC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi
0,00

9.178,80

EURO 9.178,80

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZR





**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

Lucca

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA

AGENZIA/UFFICIO

Filiale di CAPANNORI PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD
 NOME:
 DATA DI NASCITA:
 SESSO M o F:
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: VIA DELLA MIGLIARINA, 64
 PROV.: L | U
 CODICE FISCALE: 0 2 3 5 0 4 6 0 4 6 1

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:
 NOME:
 DATA DI NASCITA:
 SESSO M o F:
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE:
 PROV.:
 CODICE FISCALE:

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T | Z | G
 7. COD. TERRITORIALE (*):
 8. CONTENZIOSO:
 9. CAUSALE: R | P
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno 2 | 0 | 1 | 9

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1 0 9 T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	9.178 , 8 0	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

9.178 , 8 | 0

EURO (lettere)

novemilacentosettantotto/80

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mezza	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
30	01	2019	1030	29700

PAGATO
 30 GEN 2019
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di CAPANNORI
 SEDE di CAPANNORI
 CONSORZIO DI BONIFICAZIONE TOSCANA NORD

